



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

PROPOSTA DI DELIBERA
N. 6 DEL 26/02/2020

UFFICIO PROPONENTE UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Recepimento D.G.R. Lazio n. 2515 del 12/12/2000 - Concessione mineraria di acqua minerale denominata "Tesoro" nel territorio del Comune di Acquapendente

VISTO il Piano Regolatore Generale del Comune di Acquapendente;

VISTA la Delibera di G.R. Lazio n. 2515 del 12/12/2000 avente ad oggetto "Concessione mineraria di acqua minerale denominata Tesoro nel Comune di Acquapendente; la quale stabilisce di rilasciare alla Società Acquaviva S.r.l. (cod. fisc. 01483260566) con sede in Acquapendente in località Campomorino zona Industriale, una concessione di acqua minerale denominata Tesoro;

VISTA la Legge Regionale n. 90 del 26/06/1980;

PRESO ATTO delle planimetrie allegate alla citata Delibera G.R. Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della Legge Regionale n. 90/1980 il Comune di Acquapendente deve adeguare gli strumenti urbanistici per tener conto di quanto concesso con Delibera G.R.L. n. 2515 del 12/12/2000 e al fine di individuare le zone di protezione igienico sanitaria e di protezione ambientale delle falde di acqua minerale della concessione minerale "Tesoro";

RITENUTO OPPORTUNO recepire la citata D.G.R. Lazio 2515 del 12/12/2000;

VISTI:

- Il T.U.EE.LL.
- La L.R. 38/1999;
- La Legge R. 36/1987

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", così come modificato dal D.L. 174/2012:

- è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'area tecnica;

- Il presente atto non necessita del parere del responsabile dell'ufficio finanziario, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

CON VOTAZIONE _____

- Presenti e votanti: n. ____ Consiglieri;
- voti favorevoli: N. _____
- Contrari N. _____
- astenuti: N. _____

DELIBERA

- Di recepire la Delibera di Giunta Regionale Lazio n. 2515 del 12/12/2000 avente ad oggetto "Concessione mineraria di acqua minerale denominata Tesoro nel Comune di Acquapendente; la quale stabilisce di rilasciare alla Società Acquaviva S.r.l. (cod. fisc. 01483260566) con sede in Acquapendente in località Campomorino zona Industriale, una concessione di acqua minerale denominata Tesoro;
- Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica al fine di adeguare gli strumenti urbanistici.



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

PROPOSTA 6 DEL 26/02/2020

OGGETTO: Recepimento D.G.R. Lazio n. 2515 del 12/12/2000 - Concessione mineraria di acqua minerale denominata "Tesoro" nel territorio del Comune di Acquapendente

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime il seguente parere:

.....
.....
.....

Acquapendente, li.....

Il Responsabile del servizio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Somma da impegnare con la seguente proposta :

Al Cap..... Art Comp/Residui.....

Denominazione

.....

Acquapendente, li.....

Si esprime il seguente parere:

.....
.....
.....

Acquapendente, li.....

Il Ragioniere Comunale

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime il seguente parere:

.....
.....
.....

Acquapendente, li.....

Il Segretario Comunale



Basalti Orvieto s.r.l. con Unico Socio
Sede sociale : Via Rocca di Corno 49/A 67100 L'Aquila
Sede Operativa: Loc. Il Cornale snc 05014 Castelviscardo (IR)
Partita Iva : 01288040668 Cap. Soc.: € 52.000 i.v.
Tel. 0763 360000 Fax 0763 360100



Al sindaco del Comune di Acquapendente
comuneacquapendente@legalmail.it

Comune di ACQUAPENDENTE-VT

Prot. N. 0014722

Del 18/12/2019

e.p.c Spett.le Regione Lazio
c.a. Dr. Luca Tarquini
attivitaestrattive@regionelazio.legalmail.it

e.p.c. Presidente Provincia di Viterbo
provinciavt@legalmail.it
presidente@provincia.vt.it

Gent.mo Sig. Sindaco, in relazione al progetto per la realizzazione di impianto geotermico in codesto comune, da parte di ITW & LKW Geotermia Italia SpA, mi preme far presente che è stata ignorata l'esistenza di una concessione mineraria (Ha 34.60.00) rilasciata dalla Regione Lazio il 12 Dicembre 2000 con deliberazione n.2515, denominata "Tesoro" di acqua oligominerale di pregiata qualità derivante dall'emungimento di un pozzo profondo 140 metri, della quale sono il Concessionario in nome e per conto della Soc. Acquaviva Srl le cui quote societarie sono state acquisite nell'anno 2010 dalla Soc. Basalti Orvieto Srl. , ubicato appena 500 metri ad Est di uno dei pozzi di reiniezione.

La suddetta concessione non è stata attiva negli ultimi anni, ma su sollecitazione della stessa Regione Lazio, sto predisponendo il piano di coltivazione che prevede quantomeno l'imbottigliamento dell'acqua con impianti mobili scarrabili, con la relativa commercializzazione. Tra le caratteristiche dell'acqua in questione, riconosciuta dal Ministero della Sanità con Decreto del 19/04/2005, il bassissimo contenuto di arsenico le conferisce una peculiarità quasi unica nel territorio della Regione Lazio. La presenza della centrale geotermica determinerebbe, come può facilmente immaginare un danno gravissimo all'immagine della Concessione Mineraria, con le prevedibili conseguenze sul piano commerciale. Ma quello che temo maggiormente è correlato al palese rischio di contaminazione geochimica, vista la prossimità al complesso dei pozzi attraverso i quali il fluido geotermico verrà reiniettato nel sottosuolo.

La prego pertanto vivamente, anche nell'interesse economico del suo Comune di tener conto della problematica sopra evidenziata in tutte le azioni di contrasto che Ella potrà intraprendere contro l'installazione della centrale geotermica in questione. In attesa di un suo cortese, sollecito riscontro, porgo cordiali saluti.

Il Concessionario

Basalti Orvieto s.r.l.

L'Amministratore Unico

Art. 39

Entro quattro mesi dalla pubblicazione del piano regionale delle attività termali e minerali e/ o stralci dello stesso, i comuni adegueranno ad esso i propri strumenti urbanistici. Il piano comunale delle attività minerali e termali e/ o stralci dello stesso è adottato con deliberazione del consiglio comunale. Per i comuni sprovvisti di detti strumenti urbanistici sia la delimitazione delle aree sia le norme relative dovranno risultare da apposito piano delle attività estrattive da adottarsi dal consiglio comunale secondo le procedure previste nel presente articolo entro quattro mesi dalla pubblicazione del PRAT - piano regionale delle acque minerali e termali - e/ o stralci dello stesso.



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

Città dei Pugnalonì

Provincia di Viterbo

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)

Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215

www.comuneacquapendente.it

Comune di ACQUAPENDENTE-VT

Prot. N. 0000130

Del 08/01/2020

Spett.Le

Basalti Orvieto s.r.l.

Pec: basaltiorvieto@pec.basaltiorvieto.com

Alla

Regione Lazio


Pec: attivitaestrattive@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: Progetto impianto geotermico.

Rif. Nota del 18/12/2019.

Si riscontra la nota a riferimento e si chiede alla Regione Lazio di verificarne il contenuto e porre in essere le attività di competenza.

Distinti saluti.



IL SINDACO
Dott. Angelo Ghinassi



Città dei Pugnalonì



Acquapendente Torre Alfina



Acquapendente

carni operanti nel comune di Roma, ed in particolare l'art. 13, sulla nomina del comitato consultivo, composto da n. 12 membri, uno dei quali in rappresentanza della Regione Lazio, assessorato SEAP;

Vista la comunicazione n. 1398 del 28 giugno 1996 della direzione del mercato ittico del comune di Roma, con la quale si fa presente che bisogna procedere al rinnovo del comitato consultivo, per esaurito triennio;

Ritenuto pertanto di dover designare, quale rappresentante della Regione Lazio, la dott.ssa Cristina Zaccaria, attuale responsabile dell'Ufficio I e II del Settore 27 dell'assessorato SEAP;

Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico e attività produttive;

all'unanimità;

Delibera:

di designare la dott.ssa Cristina Zaccaria, dirigente regionale, in servizio presso l'assessorato SEAP, quale rappresentante della Regione Lazio in seno al comitato consultivo del mercato ittico all'ingrosso di Roma.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. del decreto legislativo 13 febbraio 1993 n. 40.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 1996, n. 6941.

Legge regionale n. 74/84 mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Roma. Designazione rappresentante della Regione Lazio in seno al comitato consultivo.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo n. 40, del 13 febbraio 1993;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 recante norma per la disciplina dei mercati all'ingrosso;

Vista la propria deliberazione n. 11806 del 17 dicembre 1991 con la quale è stato approvato il regolamento per il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli adottato con deliberazione del consiglio comunale di Roma n. 88 del 9 aprile 1991, ed in particolare l'art. 13, sulla nomina del comitato consultivo, composto da 12 membri, uno dei quali in rappresentanza della Regione Lazio, assessorato SEAP;

Vista la comunicazione n. 2491 del 4 giugno 1996 del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del comune di Roma con la quale si richiede la designazione del rappresentante regionale per il rinnovo del comitato consultivo;

Ritenuto pertanto di dover designare, quale rappresentante della Regione Lazio, in seno al comitato di cui trattasi la dott.ssa Cristina Zaccaria, attuale responsabile dell'ufficio I e II del Settore 27 dell'assessorato SEAP; Su proposta dell'assessore SEAP;

all'unanimità;

Delibera: di designare la dott.ssa Cristina Zaccaria, dirigente regionale, in servizio presso l'assessorato SEAP, quale rappresentante della Regione Lazio, in seno al comitato consultivo del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del comune di Roma. Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993.

Fotocopie
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 1996, n. 7408.

Permesso di ricerca per acqua minerale denominata «Tesoro» sito in territorio del comune di Acquapendente, provincia di Viterbo.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico ed attività produttive;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1955, n. 620;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni; Vista la legge regionale 26 giugno 1980, n. 90;

Vista la legge regionale 22 luglio 1993, n. 31; Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40;

Vista la corredata istanza (pervenuta in data 8 marzo 1996 ed acquisita al protocollo in data 11 marzo 1996, prot. n. 1904), presentata dalla Acquaviva s.r.l. (codice fiscale 01483260566), diretta ad ottenere il permesso di ricerca per acqua minerale da denominarsi «Tesoro» sita in territorio del comune di Acquapendente, provincia di Viterbo, sull'area di Ha 97 (ettari novantasette), indicata nel piano topografico alla scala 1:10.000 allegato all'istanza;

Vista la nota prot. n. 2853 del 23 aprile 1996 dell'assessorato allo sviluppo economico e attività produttive, con la quale - ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 -, l'istanza suddetta è stata comunicata all'amministrazione provinciale di Viterbo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo ed al comune di Acquapendente, senza che nei termini di legge gli enti predetti abbiano presentato osservazioni in merito al conferimento del permesso di ricerca;

Vista la relata prot. n. 5277 del 1° giugno 1996 del segretario del comune di Acquapendente, dalla quale risulta che la suddetta istanza è stata pubblicata all'albo pretorio del predetto comune dal 6 maggio 1996 al 21 maggio 1996, senza dare luogo ad opposizioni;

Rilevato che dalla relazione idrogeologica prodotta a corredo dell'istanza sussistono sufficienti indizi ed elementi per il rinvenimento di falda mineralizzate;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione regionale consultiva per le acque minerali e termali nella seduta del 5 luglio 1996;

Ritenuto in base alle risultanze degli accertamenti e dell'istruttoria dell'istanza che sussistono i presupposti oggettivi ed i requisiti di legge per il conferimento del chiesto permesso di ricerca, con il contenuto appresso indicato; all'unanimità:

Delibera:

Art. 1.

Alla Acquaviva s.r.l. (codice fiscale n. 01483260566) - con sede in Acquapendente, località Campo Marino - zona industriale -, è accordato per la durata di anni tre, a decorrere dalla data della presente deliberazione, il permesso di effettuare lavori di ricerca per acqua minerale in località «Tesoro» sita in territorio del comune di Acquapendente, provincia di Viterbo.

Art. 2.

L'area del permesso di ricerca avente una estensione di Ha 97.00.00 (ettari novantasette) è delimitata con linea perimetrale gialla continua sul piano topografico alla scala 1:10.000, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante.

Art. 3.

La Acquaviva s.r.l., titolare del permesso di ricerca, è tenuta:

a) ad iniziare i lavori di ricerca entro tre mesi dalla data di notifica della presente deliberazione;

b) ad ottemperare, in modo particolare, a quanto prescritto dagli articoli 62 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 sulla polizia delle miniere e delle cave, in merito alle distanze delle perforazioni;

c) a conservare i campioni delle rocce attraversate e delle sostanze minerali incontrate fino alla fine della perforazione e non possono essere distrutti o dispersi prima di mesi sei dal termine della trivellazione senza autorizzazione della Regione (art. 67, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128);

d) ad isolare i fluidi diversi da quelli ricercati nei loro orizzonti e prima di procedere all'operazione di chiusura, almeno quarantotto ore prima, deve darne avviso all'ufficio acque minerali e termali dell'assessorato allo sviluppo economico ed attività produttive della Regione Lazio (art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128);

e) a trasmettere, entro trenta giorni dall'ultimazione della perforazione, alla Regione Lazio - all'ufficio acque minerali e termali il profilo geologico del foro corredato da grafici e notizie relative alle operazioni di cementazione eseguite e dei risultati ottenuti (art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128);

f) ad informare ogni quattro mesi la Regione Lazio - Ufficio acque minerali e termali, sull'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;

g) ad attenersi alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalla Regione Lazio, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori di ricerca, nonché a munirsi delle eventuali autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente;

h) a corrispondere alla Regione Lazio:

il diritto proporzionale annuo anticipato di L. 2.425.000 pari a L. 25.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro, dalla

superficie compresa nell'area del permesso di ricerca, ai sensi del quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90, così modificato dall'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31;

la tassa di concessione regionale di L. 324.000 ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successiva modificazione.

Art. 4.

Nel caso che i possessori dei fondi si opponessero ai lavori di ricerca, la società potrà rivolgersi al prefetto della provincia di Viterbo, per la successiva assistenza.

Art. 5.

Il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.

Il presente atto deliberativo sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

N.B. Gli elaborati citati in delibera sono in visione presso l'assessorato allo sviluppo economico ed attività produttive, via Cristoforo Colombo, 212, Roma.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 1996, n. 7409.

Permesso di ricerca per acqua minerale denominato «Pantano» sito in territorio del comune di Castelforte, provincia di Latina.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico ed attività produttive;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni; Vista la legge regionale 26 giugno 1980, n. 90;

Vista la legge regionale 22 luglio 1993, n. 31; Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40;

Viste le corredate istanze datate 15 settembre 1994 e 7 dicembre 1994, presentate dalla Proves S.r.l. (codice fiscale 01686420595) dirette ad ottenere il permesso di ricerca per acqua minerale da denominarsi «Pantano» sito in territorio del comune di Castelforte, provincia di Latina, sull'area di Ha 11.41.58 (ettari undici, are quarantuno e centiare cinquantotto), indicata sul piano catastale alla scala 1:2000, allegato all'istanza datata 7 dicembre 1994;

Vista la nota prot. n. 833 del 15 febbraio 1995 dell'assessorato allo sviluppo economico e attività produttive, con la quale - ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - le istanze suddette sono state comunicate all'amministrazione provinciale di Latina, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina ed al comune di Castelforte, senza che nei termini di legge gli enti predetti abbiano presentato osservazioni in merito al conferimento del permesso di ricerca;



U.T.

REGIONE LAZIO

Dipartimento Sviluppo Economico

AREA G
SERVIZIO 1
PROT. N. 65

COMUNE DI
ACQUAPENDENTE
13.01.01 000300
-CAT-

ROMA 9 GEN. 2001

Sindaco del Comune di
01021 ACQUAPENDENTE

Racc. A.R.

Oggetto: Deliberazione n.2515 del 12.12.2000. Concessione mineraria di acqua minerale "TESORO" in Comune di Acquapendente. Costituzione zone protezione igienico-sanitaria e di protezione ambientale. Art.10 L.R. 26.6.1980, n.90.

Si trasmette copia conforme all'originale della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio, n.2515 del 12 dicembre 2000, secondo quanto disposto all'art.12 della medesima deliberazione.

A norma del combinato disposto degli artt.10, 36, 37 e 39 della legge regionale 26 giugno 1980, n.90, codesto Comune dovrà adottare i provvedimenti di competenza, come previsto dall'ultimo comma dell'art.10 della menzionata legge regionale. A tale scopo, si trasmette in allegato la planimetria alla scala 1:4000, recante la delimitazione delle zone di protezione igienico - sanitaria e di protezione ambientale delle falde di acqua minerale della concessione mineraria "TESORO," planimetria che forma parte integrante della citata deliberazione.

Il Direttore del Dipartimento
(Dr. Marzio Febbo)



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 DIC. 2000

=====

ADDI' 12 DIC. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:



| | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| STORACE | Francesco | Presidente | GARGANO | Giulio | Assessore |
| SIMEONI | Giorgio | Vice Presidente | IANNARILLI | Antonello | " |
| ARACRI | Francesco | Assessore | ROBILOTTA | Donato | " |
| AUGELLO | Andrea | " | SAPONARO | Francesco | " |
| CIARAMELLETTI | Luigi | " | SARACENI | Vincenzo Maria | " |
| DIONISI | Armando | " | VERZASCHI | Marco | " |
| FORMISANO | Anna Teresa | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSJ.....

ASSENTI: ARACRI -

DELIBERAZIONE N° 2515

OGGETTO: Concessione mineraria di acqua minerale denominata "TESORO" in territorio del Comune di Acquapendente, provincia di Viterbo.



SCHEMA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Concessione mineraria di acqua minerale denominata "TESORO" in territorio del Comune di Acquapendente, provincia di Viterbo.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche delle Attività Produttive;

- VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n.1443;
- VISTO il R.D.L. 15 giugno 1936, n.1347;
- VISTA la legge 7 novembre 1941, n.1360;
- VISTO il D.P.R. 28 giugno 1955, n.620;
- VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la L.R. 2 maggio 1980, n.30 e successive modificazioni;
- VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n.90;
- VISTA la L.R. 22 luglio 1993, n.31;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;
- VISTA la corredata istanza datata 6 dicembre 1999, con la quale la ACQUAVITVA s.r.l. (codice fiscale 01483260566), con sede in Acquapendente, località Campo Morino Zona Industriale, ha chiesto la concessione mineraria di acqua minerale denominata "TESORO" in territorio del Comune di Acquapendente, provincia di Viterbo;
- VISTO l'avviso inserito sotto il n.396, pag.25, del Foglio Annunzi Legali della Provincia di Viterbo n.29 del 7 aprile 2000, con il quale è stato reso noto che la citata istanza ~~6~~ dicembre 1999 sarebbe stata pubblicata per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 17 aprile 2000 all'Albo Pretorio del Comune di Acquapendente, provincia di Viterbo, corredata del pertinente piano topografico;
- VISTA la relata datata 4 maggio 2000 firmata dal Segretario Comunale, e vistata dal Sindaco del Comune di Acquapendente, dalla quale risulta che la menzionata istanza datata 6 dicembre 1999 ed il relativo pertinente piano topografico, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio Comunale dal 17 aprile 2000 al 2 maggio 2000, senza dare luogo ad opposizioni o reclami;
- CONSIDERATO che la menzionata istanza 6 dicembre 1999 è stata comunicata all'Amministrazione Provinciale di Viterbo, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo ed al Comune di Acquapendente, senza che nei termini di legge gli Enti predetti abbiano presentato osservazioni in merito al conferimento della concessione stessa;



VISTA la relazione idrogeologica datata novembre 1999 e la successiva relazione concernente il pozzo di acqua minerale oggetto della concessione mineraria denominata "TESORO" prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della L.R.26 giugno 1980, n.90;

RITENUTO che ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, 36, 37, 38 e 39 della L.R. 26 giugno 1980, n.90 occorre procedere alla costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria e di protezione ambientale del pozzo di acqua minerale oggetto della concessione mineraria denominata "TESORO" sita in territorio del Comune di Acquapendente, provincia di Viterbo;

RILEVATO che sussistono i presupposti tecnici per la costituzione e delimitazione delle relative zone di protezione di cui all'art.10 della legge regionale 90/80, contestualmente al conferimento della concessione mineraria "de qua";

VISTO il pertinente verbale di delimitazione datato 15 novembre 2000 e l'allegato piano topografico alla scala 1:4.000 dai quali risulta che l'area della chiesta concessione misura Ha 34.60.00 (ettari trentaquattro, are sessanta e centiare zero);

VISTO il programma dei lavori di coltivazione e la relazione tecnico - finanziaria per la realizzazione delle opere a servizio della concessione mineraria di cui trattasi, prodotti a corredo della più volte citata istanza;

VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 3 ottobre 2000 dalla Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e Termali;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica prot.n.75/00 del 24 ottobre 2000 del Comune di Acquapendente, dal quale risulta che le particelle di terreno comprese entro il perimetro dell'area della concessione "de qua" secondo il "Piano Territoriale Paesaggistico", nella tavola della classificazione delle aree ai fini della tutela, risultano inserite nella "zona E-Area di tutela del sistema di bosco-pascolo-vegetazione mista, Sottozona Eo a tutela orientata";

CONSIDERATO che, dall'esame degli elaborati progettuali prodotti a corredo dell'istanza di concessione datata 6 dicembre 1999 più volte citata, è risultato che le opere industriali, a servizio della miniera di acqua minerale "TESORO", saranno realizzate in un'area della Zona industriale di cui al piano stralcio C.T.R. del Comune di Acquapendente e, quindi, non ricadente entro il perimetro delle aree specificate nel certificato di destinazione urbanistica prot.n.75/00 sopracitato;


RILEVATO che la Società richiedente, risulta essere in possesso dei requisiti tecnico-economici, necessari per la conduzione dell'impresa mineraria;

CONSIDERATO in base alle risultanze degli accertamenti istruttori, che sussistono i requisiti di legge per il conferimento della chiesta concessione e che, per la congruità del programma presentato, la stessa abbia la durata di anni trenta;

all'unanimità:

DELIBERA

art.1 = Alla ACQUAVIVA s.r.l. (codice fiscale 01483260566), - con sede in Acquapendente, località Campo Morino zona Industriale -, è rilasciata la concessione mineraria di acqua minerale denominata "TESORO" sita in territorio del Comune di Acquapendente, provincia di Viterbo, per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data della presente deliberazione.



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten number '6' at the bottom right of the page.

art.2 = L'area della concessione, che sarà denominata "TESORO", è segnata con linea perimetrale rossa continua sul piano topografico alla scala 1:4.000, ed è descritta nel verbale di delimitazione nelle premesse citato; piano e verbale che si allegano alla presente deliberazione perché ne formino parte integrante.
L'area, come sopra delimitata, ha un'estensione di Ha 34.60.00 (ettari trentaquattro, are sessanta e centiare zero).

art.3 = Il progetto - programma e la relazione tecnico - finanziaria per la realizzazione delle opere pertinenziali e del complesso industriale, presentati con l'istanza 6 dicembre 1999, sono approvati per la parte strettamente mineraria.

art.4 = Il progetto-programma e la relazione tecnico - finanziaria, come sopra approvati, formano parte integrante della presente deliberazione.

art.5 = Il progetto - programma per la costruzione delle opere pertinenziali e del complesso industriale, è da considerarsi di pubblica utilità, - ai sensi dell'art.32 del R.D. 29 luglio 1927, n.1443 - e va realizzato nella sua interezza entro e non oltre il termine di anni cinque dalla data del conseguimento delle prescritte autorizzazioni.

art.6 = La Società titolare della concessione è tenuta:

a) ad informare ogni quattro mesi, l'Ufficio Acque Minerali e Termali dell'Assessorato per le Politiche delle Attività Produttive dell'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;

b) a fornire ai funzionari della Regione Lazio i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici che venissero richiesti;

c) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità sanitaria per l'utilizzo dell'acqua;

d) a provvedere, con misuratori di portata e di conducibilità elettrica alle sorgenti o in prossimità dell'impianto di utilizzazione nonché di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area di concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia le portate e le caratteristiche dell'acqua sia la meteorologia della zona di concessione;

e) ad eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario dell'Ufficio Acque Minerali e Termali, la misurazione della portata dei singoli pozzi;

f) a corrispondere alla Regione Lazio, a decorrere dalla data della presente deliberazione:

- il diritto proporzionale annuo anticipato di £.2.500.000 (lire duemilionicinquecentomila) ai sensi dell'art.23 della L.R. 26 giugno 1980, n.90, così come modificato dall'art.4 della L.R. 22 luglio 1993, n.31;

- la tassa di concessione regionale di £.3.226.000 (lire tremilioniduecentoventiseimila), ai sensi della L.R. 2 maggio 1980, n.30 e successive modificazioni;

g) a far pervenire alla Regione Lazio Assessorato per le Politiche delle Attività Produttive Ufficio Acque Minerali e Termali, entro tre mesi dalla data di notifica della presente delibera, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della delibera stessa all'Ufficio dei Registri Immobiliari.


art.7 = La concessione mineraria è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.



Handwritten signature on the left side of the page.

Handwritten initials 'M' and 'F' at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom right.



art.8 = Sono costituite le zone di protezione igienico - sanitarie e di protezione ambientale delle sorgenti di acqua minerale della concessione mineraria denominata "TESORO" del territorio del Comune di Acquapendente, provincia di Viterbo.



art.9 = L'estensione della zona di protezione igienico - sanitaria e della zona di protezione ambientale sono delimitate con linea perimetrale bleu continua lampeggiata in giallo la zona di protezione igienico - sanitaria e con linea perimetrale verde continua lampeggiata in azzurro la zona di protezione ambientale, nell'allegata planimetria catastale alla scala 1:4000, che forma parte integrante della presente deliberazione.

art.10 = La zona di protezione igienico - sanitaria è sottoposta ai seguenti vincoli:

- a) sono vietate le costruzioni di stalle e di concimaie;
- b) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- c) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- d) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria;
- e) sono vietate la perforazione di pozzi per la ricerca di acque sotterranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione e la costruzione di bacini per la raccolta delle acque, nonché l'apertura di cave;
- f) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni debbono essere del tipo a platea unica continua;
 - le acque scure e chiare debbono essere incanalate in fognoli impermeabili di grès, cemento o altro materiale idoneo, contenuti in un contratubo di cemento poggiato su un masso di fondazione;
 - i fognoli debbono scaricare le acque scure e chiare al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;
- g) è vietato il pascolo e lo stazzo di bestiame;
- h) è vietata la concimazione dei terreni con concimi animali o chimici nocivi alla purezza della falda mineralizzata alimentante i pozzi della concessione di acqua mineraria "TESORO";
- i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- l) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- m) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti il Comune dovrà effettuare una verifica sull'attuale stato di tenuta, operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificare, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento.
- n) sono vietati gli insediamenti industriali, artigiani, zootecnici ed agricoli aventi attività previste dal decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994, riguardante l'elenco delle lavorazioni insalubri.

art.11 = Entro le zone di protezione ambientale è vietata qualsiasi variazione dell'attuale situazione agricola e morfologica che possa recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idrominerali alimentante i pozzi oggetto della concessione mineraria "TESORO".

art.12 = Copia della presente deliberazione sarà inviata a cura della Segreteria della Giunta Regionale al Comune di Acquapendente, ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art.39 della L.R. 26 giugno 1980, n.90.



Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom right.

art.13 = La zona di protezione igienico - sanitaria e la zona di protezione ambientale del bacino che alimenta le falde mineralizzate della concessione denominata "TESORO" del territorio del Comune di Acquapendente, provincia di Viterbo, sono costituite senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

art.14 = Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n.127.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



Per Copia Conforme
Dott. Saverio Guccione
(Piazzale Roma)

Paolo Bollo

14 DIC. 2000



PER COPIA CONFORME


[Signature]

REGIONE LAZIO
COMUNE DI ACQUAPENDENTE
Provincia di Viterbo
Località: Tesoro

CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI

PLANIMETRIA CATASTALE

Scala 1: 4.000



Richiedente:


Soc. Acquaviva s.r.l.
Loc. Campo Morino – Zona Industriale
01021 ACQUAPENDENTE (VT)

Foglio catastale n° 80

Particelle n° 31, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 88, 89, 90.

Foglio catastale n° 93

Particelle n° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 60, 61, 64, 65, 67, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84.



Superficie ha ~~39.08.00~~ **34.60.00**

Perimetro concessione

Zona di protezione ambientale

Zona di protezione igienico-sanitaria



AREA RINCHIUSA

REGIONE LAZIO
Ass.to Sviluppo Economico e Attività Produttive
- 7 DIC. 1999
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00100 ROMA

Il richiedente

Acquaviva s.r.l.
Loc. Campo Morino
(Franco Ambrosini)

